

Pubblicato il 07/09/2017

N. 01240/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02836/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2017, proposto da:

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Sozio, con domicilio *ex lege* presso il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Segreteria Sezione VIII, in Napoli, piazza Municipio, n. 64;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, 11;

Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, anno 2016, Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma, anno 2016, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

“nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici, del verbale, manifestamente illegittimo, del 10 Aprile 2017 della X° Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Roma del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2016 - indetto con D.M. 23.8.2016, pubblicato nella G.U n.70 del 02-09-2016, nella parte in cui ha annullato gli elaborati della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; della determinazione della Commissione presso la Corte d’Appello di Napoli di esclusione della stessa dalla partecipazione alle prove orali; nonché di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ed in particolare del provvedimento con cui sono stati approvati gli elenchi pubblicati per affissione in data 27/06/2017 presso la Corte d’Appello di Napoli nella parte in cui non risulta menzionata fra i candidati ammessi alla successiva prova orale, siccome esclusa.

**E PER LA DECLARATORIA**

Del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle prove orali;”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che l'identità della procura alle liti con quella di altro candidato non appare idonea a dimostrare la copiatura del tema e, quindi, a giustificare la non ammissione alle prove orali, tenuto conto che, come prospettato da parte ricorrente, consiste in una esposizione di formule di stile standard e dal contenuto quasi fisso e "sacramentale", occorrendo, di contro, al suddetto fine, verificare la presenza o meno di autonome osservazioni del candidato sul tema (Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza n. 5248 del 25 novembre 2015);

RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare;

RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell'importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Fissa l'udienza pubblica del 14 marzo 2018 per la discussione del ricorso nel merito.

Condanna parte resistente al pagamento di complessivi €. 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente, a titolo di spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 con  
l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Rosalba Giansante**

**IL PRESIDENTE**  
**Michelangelo Maria Liguori**

IL SEGRETARIO